

IL SENSO DELLA REPUBBLICA



NEL XXI SECOLO

QUADERNI DI STORIA E FILOSOFIA



Anno V n. 04 Aprile 2011 Supplemento mensile del settimanale in pdf Heos.it



EMERGENZA ITALIA

di SAURO MATTARELLI

In pochi giorni, in piena "emergenza profughi" e con tanti problemi a livello internazionale e, soprattutto, nazionale, abbiamo assistito ad una serie di veri e propri atti di vilipendio delle istituzioni che pongono in discussione le regole della convivenza civile nei prossimi anni e hanno gettato ulteriore discredito sul nostro Paese. Si stanno varando provvedimenti che depenalizzano, di fatto, reati gravissimi; alcuni deputati del Parlamento, hanno assunto atteggiamenti o pronunciato frasi che sarebbero intollerabili anche in strada o all'interno di qualunque luogo pubblico o privato mentre, di fronte all'incalzare di emergenze economiche e sociali, si registra un immobilismo irresponsabile. Tra l'Italia e il resto dell'Europa si sta scavando un abisso aggravato dai malintesi e dalle incomprensioni per la soluzione della crisi del Nord Africa. La preoccupante indifferenza e il senso di impotenza che attanagliano la popolazione non lascia presagire nulla di positivo.

IN QUESTO CONTESTO, ESTREMAMENTE pericoloso, spiccano due proposte di legge che non sappiamo se definire grottesche, ridicole o ulteriore testimonianza del dramma politico, morale e civile che stiamo vivendo: una riguarda la proposta di "eserciti regiona-


(Continua a pagina 2)

A 150 ANNI DALLA ANCIENT LAW

ALCUNE CONSIDERAZIONI SU HENRY SUMNER MAINE
E LE SCIENZE SOCIALI IN ETÀ VITTORIANA

di PIERO VENTURELLI

Henry Sumner Maine (1822-1888), uno dei più eminenti sociologi e storici del diritto dell'Inghilterra vittoriana, mandò alle stampe nel 1861 il suo capolavoro, *Ancient Law*, un'opera che riscosse immediatamente un notevole successo, suscitando una serie di discussioni in certi casi non ancora sopite. Anche se più di un interprete ebbe subito a stigmatizzare la presenza nel libro di generalizzazioni un po' ardite, da parecchie menti di quel tempo, piene di entusiasmo per la scienza, la sua uscita venne salutata come il principio di una nuova epoca nella storia del diritto; non si mancò di lodarne l'autore per aver saputo organizzare in un'unica opera un materiale vastissimo in forma compatta e intelligibile, così da «forgiare con un solo colpo da maestro un nuovo e durevole legame tra il diritto, la storia e



l'antropologia» (Pollock 1972 [1888], p. 159). Maine condivideva l'inclinazione storica della scuola di Friedrich Carl von Savigny, con la sua insistenza sul carattere organico del diritto, ma puntava a fornirle inedite basi comparative. In particolare, lo scopo dell'autore britannico consisteva nel rimuovere le connotazioni astratte acquisite nell'Europa continentale dalle indagini storico-giuridiche e quindi nel respingere le teorie che, come

(Continua a pagina 2)

ALL'INTERNO

LIBRO INTERVISTA
DOPPIO DELITTO ALLA "BASSONA"
PAG. 4

LA MODERNITÀ
DELLO SPIRITO DELLE LEGGI
PAG. 5

A 150 ANNI DALLA ANCIENT LAW

(Continua da pagina 1)

quelle del diritto naturale e del contratto sociale, non fossero suscettibili di verifica. Veniva così introdotto, anche in questo campo di studi, l'«elemento della scienza nel senso inglese del termine, cioè della conoscenza esatta fondata sull'osservazione e volta alla formulazione di leggi» (Vinogradoff 1928 [1904], p. 182).

Far proprio il metodo comparativo significava, per il «ricercatore scientifico» descritto e insieme incarnato da

“NASCEVA COSÌ UNA VERA
E PROPRIA SCIENZA
DELLA STORIA
DELLE ISTITUZIONI UMANE,
FONDATA SULL'OSSERVAZIONE”

Maine, interpretare le somiglianze tra fenomeni riscontrati in tempi e luoghi assai distanti l'uno dall'altro come segni di una comune derivazione da una fonte primitiva. Ciò, a patto che l'applicazione di tale metodo fosse

circoscritta alle istituzioni giuridiche dei popoli «ariani», ossia delle società appartenenti al ceppo indoeuropeo, poiché la discendenza comune – dimostrata, secondo lo studioso, dall'affinità linguistica – assicurava l'esistenza di una reale connessione storica omologa. E siccome, nella sua visione, erano unicamente gli «Ariani» a non vantare un passato selvaggio, ne seguiva che qualsiasi tipo di raffronto che sconfinasse al di là dell'ambito indoeuropeo possedeva un valore puramente speculativo.

La dimensione comparativa della ricerca mainiana – basata sulla convin-

(Continua a pagina 3)

EMERGENZA ITALIA

li” (sic!); l'altra, per molti versi “gemella e speculare”, almeno per il senso di desolante egoismo che esprime, riguarda la richiesta dell'ennesima modifica costituzionale per “abolire il divieto di ricostituzione del partito fascista”. Ogni ulteriore commento ci sembra superfluo. ■

LA XII DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE
È FINALE E NON TRANSITORIA

**NO DEI MAZZINIANI
ALLA RIABILITAZIONE STORICA
DEL FASCISMO**

L'Associazione Mazziniana Italiana condivide lo sdegno che sta suscitando in tutto il Paese la proposta presentata da alcuni senatori aderenti al gruppo PdL di abolire il divieto di ricostituzione del partito fascista. È sorprendente che una simile iniziativa

legislativa sia assunta da esponenti del principale partito di governo e sia giustificata, con esemplare ignoranza storico-giuridica, sulla base della transitorietà della disposizione costituzionale, che è invece “finale” e quindi non soggetta ad alcun limite temporale.

I mazziniani italiani ricordano come un simile equivoco tra disposizione transitoria e finale sia già stato artatamente diffuso in occasione della sospensione degli effetti della XIII disposizione che impediva il rientro in Italia dei maschi di casa Savoia. Allora i mazziniani denunciarono la ferita che si perpetrava alla memoria storica nazionale ed espressero la preoccupazione che la stessa logica sarebbe prima o poi stata invocata anche per sopprimere la XII disposizione, come oggi si sta puntualmente verificando.

A giudizio dei mazziniani, le responsabilità storiche del regime fascista, così come della monarchia sabauda, non possono essere liquidate con un semplice tratto di penna. Le due disposizioni finali (e non transitorie) della Costituzione repubblicana rappresentano un monito etico-politico unico ed imprescindibile.

L'AMI, che ha in Genova – città natale di Giuseppe Mazzini – la sua sede nazionale, plaude alla critica che il Sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ha fermamente espresso ed auspica che sia accolto l'appello del Presidente del Senato a ritirare la proposta. ■

IL SENSO DELLA REPUBBLICA

SR

Abbonamento a SR €10,00 anno

QUADERNI DI STORIA E FILOSOFIA NEL XXI SECOLO

Abbonamento a SR e al settimanale in pdf Heos.it solo €17,00 anno

Supplemento mensile del settimanale in pdf Heos.it

Amministrazione e Redazione Heos Editrice Via Muselle, 940 - 37050 Isola Rizza (Vr) Italy

Tel + fax ++39 045 69 70 187 ++39 345 92 95 137 Pubblicità ++39 045 69 70 187 heos@heos.it www.heos.it

Tiratura: 8.139

Direttore editoriale: Sauro Mattarelli

e mail inviate

Direttore responsabile Umberto Pivatello

Direzione scientifica e redazione: via Fosso Nuovo, 5 48020 S. P. in Vincoli - Ravenna (Italy) Tel. ++39 0544 551810

e-mail: mattarelli@interfree.it In collaborazione con “Cooperativa Pensiero e Azione” - Ravenna - Presidente Giovanni Rambelli

A 150 ANNI DALLA ANCIENT LAW

(Continua da pagina 2)

zione che la forma primitiva del diritto contenesse in potenza tutte le configurazioni che esso assunse in seguito, e caratterizzata dall'accostamento critico tra forme di organizzazione sociale e fenomeni giuridici ancora vigenti o storicamente documentati – richiedeva l'adozione sistematica del metodo a posteriori e del procedimento induttivo, già impiegati con profitto in fisica e in fisiologia: ad avviso dell'autore britannico, questi strumenti rendevano possibile l'individuazione di sequenze uniformi di sviluppo (o «leggi»). Nasceva così una vera e propria scienza della storia delle istituzioni umane, fondata sull'«osservazione» e tesa ad indagare «sobriamente» e con coerenza le epoche remote della società.

MAINE TRASSE CONSAPEVOLMENTE la sostanza del modello per il suo studio del diritto e della società dalla filologia comparata (e dalla sua estensione all'analisi del mito), una scienza che ormai da tempo stava ottenendo ragguardevoli esiti euristici. Il richiamo dell'antropologo inglese a questa disciplina si rivelava però di natura affatto peculiare, e gli consentiva (almeno nelle intenzioni) di svincolare la sua indagine dai postulati evolutivisti di un McLennan o di un Morgan. Questo parallelismo metodologico tra filologia comparata e giurisprudenza comparata venne compiutamente sviluppato solo dopo la pubblicazione di *Ancient Law*, opera in cui tale corrispondenza rimaneva ancora allo stato di abbozzo.

Cionondimeno, la discussione dei risultati più noti e significativi che scaturivano dall'applicazione del metodo storico-comparativo allo studio del diritto trovarono largo spazio già nel capolavoro di Maine, ove si evidenziavano ambedue gli orientamenti basilari della sua riflessione, tra loro strettamente connessi: la ricostruzione dei rudimenti dello stato sociale sulla base della testimonianza offerta dal diritto arcaico, e il rinvenimento della direzione del progresso giuridico e sociale.

Queste due dimensioni dell'indagine storica mainiana corrispondevano ri-

DALLA "COMUNITÀ-STIRPE" AL "COMUNE TERRITORIO"

Sir Henry James Sumner Maine (Inghilterra, 1822 – Francia, 3 febbraio 1888) è stato tra i giuristi di maggiore spicco del periodo vittoriano. Alcune delle sue opere gli hanno permesso di essere ancora attuale nell'evoluzione della giurisprudenza anglosassone. Tra tutte le teorie di Maine, due principalmente hanno suscitato l'approvazione di studiosi del Diritto: la prima è rappresentata dall'*Ancient Law* dove si intuisce il passaggio storico che ha portato l'uomo «dallo status al contratto»; la seconda descrive la netta separazione che può essere tracciata tra due momenti storici ben precisi dove la comunità, che storicamente veniva identificata in relazione alla stirpe, al suo «sangue» e solo in epoca successiva, sulla base del criterio del «comune territorio» tra loro diviso. Mai, fino ad allora, si era avuto una così netta distinzione sulle comunità di persone.

La pubblicazione della sua opera aprì una breccia nella tradizionalista giurisprudenza vittoriana che riteneva il mondo giuridico riservato solo agli studiosi e ai fruitori pratici del Diritto. Maine riteneva, invece, che gli scritti giuridici dovessero essere accessibili a tutti, senza barriere linguistiche e culturali. (Red)

spettivamente alla sua «teoria patriarcale» e alla sua «legge di progresso».

Secondo l'autore britannico, lo studio comparato del diritto antico permetteva di individuare i tratti salienti di un'epoca remotissima in cui gli uomini vivevano (come i Ciclopi descritti da Omero) «in gruppi perfettamente isolati, tenuti insieme dall'obbedienza al padre», e l'unica legge riconosciuta e rispettata era costituita dai «comandi dispotici del capofamiglia» (Maine 1972 [1861], p. 74). A questa condizione arcaica della razza umana egli, in linea con alcuni settori dell'antropologia coeva, diede il nome di «teoria patriarcale», e per attestarne la fondatezza chiamò in causa l'universalità della parentela agnaticia nei sistemi giuridici primitivi dei popoli indoeuropei.

TALE TEORIA ERA COMUNQUE da ritenersi una dottrina non tanto della fonte della sovranità (come l'aveva considerata – ad esempio – Robert Filmer, due secoli prima) quanto dell'«origine della società», o almeno dello stadio sociale più primitivo sul quale la giurisprudenza comparata focalizzava l'attenzione.

Se la «fortuna» storica della «teoria patriarcale» di Maine fu tutto somma-

to esigua, considerevole e duraturo successo ebbe invece la sua «legge di progresso», che è da ritenersi il «risultato scientificamente più rilevante (ed ideologicamente più pregnante) dell'applicazione del «metodo storico» allo studio del diritto» (Cassani 2002 [1985], p. 104).

L'AUTORE INGLESE credette d'individuare la direzione del progresso giuridico e sociale nel «movimento dallo status al contratto» (Maine 1972 [1861], p. 100), cioè nel passaggio graduale da una condizione personale di «dipendenza dalla famiglia», intesa come l'unica fonte di diritti e di doveri, alla nascita di obbligazioni reciproche frutto del libero accordo degli individui; o – detto altrimenti – nell'evoluzione da forme sociali arcaiche, in cui tutti i rapporti fra i singoli uomini erano completamente determinati dal posto che ciascuna di esse occupava nel primitivo aggregato patriarcale, agli stadi più avanzati delle società «progressive», allorché il «contratto» veniva ad imporsi come il principio organizzatore delle relazioni fra le persone. Di conseguenza, la società primitiva non si configurava come un generico insieme di soggetti, ma

(Continua da pagina 3)

A 150 ANNI DALLA ANCIENT LAW

prende la forma di un aggregato di famiglie dove potere e parentela appaiono intimamente collegati: «l'unità sociale nella società antica era la famiglia, nella società moderna è l'individuo» (ivi, p. 74).

SECONDO MAINE, IL PROCESSO di civilizzazione non rappresentava altro che l'ampliamento della sfera del diritto civile ottenuto grazie a modifiche quasi impercettibili – ma continue – che fornivano risposte al mutare delle necessità sociali. La regolamentazione giuridica dei rapporti all'interno della società veniva a superare gli iniziali limiti familiari fino a riconoscere come unico arbitro i tribunali pubblici; onde, il dispotismo patriarcale cedeva via via il posto al rule of law, contrassegnato dall'affermazione della libertà dell'individuo, ancorché di una freedom of contract limitata alla sfera del diritto privato. Dietro i rapporti contrattuali fra gli uomini, l'antropologo britannico scorgeva dunque la forza coercitiva dello Stato. Ma, più precisamente, il progresso giuridico gli pareva derivare – a un tempo – dalla maturazione graduale dei bisogni sociali e da una volontà consapevole di miglioramento che si esplicava, nel suo stadio finale, attraverso l'attività legislativa dello Stato moderno.

Accanto agli innumerevoli titoli di merito delle osservazioni di Maine, alcune delle quali vengono ancora oggi riconosciute pienamente valide dalla comunità scientifica, è possibile scor-

gere gravi limiti inerenti a diverse sue concezioni: in primis, gli interpreti accusano il celebre giurista di non essere stato in grado di svelare i motivi per cui – di fatto – solo le società romana antica e quella dell'Europa nord-occidentale, fra le tante «comparabili», fossero riuscite a rompere i «vincoli della staticità» e progredire «dallo status al contratto». Robuste, poi, sono le implicazioni ideologiche delle teorie avanzate dallo studioso britannico, il quale offre una neanche tanto implicita giustificazione all'«individualismo vittoriano» ed è per questo indotto a soffocare alcuni degli esiti più interessanti e innovativi della sua riflessione. ■

Maine 1972 [1861]: H.S. Maine, Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society and Its Relation to Modern Ideas (1861), intr. by J.H. Morgan, London, Dent, 1972.

Cassani 2002 [1985]: A. Cassani, Un trionfo del metodo storico: Ancient Law di Henry Sumner Maine (1985), pp. 57-108, in Id., Diritto, antropologia e storia. Studi su Henry Sumner Maine, pref. di V. Ferrari, Bologna, Clueb, 2002.

Pollock 1972 [1888]: F. Pollock, Sir Henry Maine and His Work (1888), in Id., Oxford Lectures and Other Discourses, Freeport, Books for Libraries Press, 1972, pp. 147-168.

Vinogradoff 1928 [1904]: P. Vinogradoff, The Teaching of Sir Henry Maine (1904), in Id., The Collected Papers, vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1928, pp. 173-189.

In questa sede, riteniamo di non aggiungere nulla alle vicende che animano la prima inchiesta ravennate del commissario Matteucci, per non togliere ai lettori il gusto della scoperta pagina dopo pagina. Ci preme invece approfittare della gentilezza di Nello Agusani, che ha accettato di rispondere alle nostre domande, per continuare un ragionamento che abbiamo avuto occasione di svolgere in altre occasioni su queste stesse pagine.

Leggendo Doppio delitto alla "Bassona" emerge una Romagna che sembra racchiudere una società variegata, più ampia, globale...

Sì, l'argomento l'avevo già trattato all'interno dei racconti "Happy hour, patata e vu cumprà - Storie della Romagna globale e multietnica", pubblicato nel 2008 con Giraldi. Del resto, la necessità di ricorrere ad immigrati - dell'est europeo, africani e asiatici - per svolgere i lavori meno graditi ai nostri giovani, volenti o nolenti, porta a una società multietnica, dove si confrontano diverse culture e religioni.

Tutto ciò a tuo avviso, è positivo o negativo?

Dovrebbe risultare positivo – il miscuglio delle razze fortifica la specie diceva Brera mutuando il concetto dall'antropologia fisica – specie per l'arricchimento che apporta il confronto e lo scambio fra le culture. Sennonché la paura è sempre in agguato, con i timori che il diverso minacci l'ordine costituito e il posto di lavoro dei già garantiti, specialmente in un periodo di crisi economica.

I personaggi del libro sono intrecciati con la storia di questa terra, con i suoi sapori, la cucina, le tradizioni ma "aprono" a dimensione più composita, si mescolano perfino con episodi accaduti nella Bologna del 1977. Come vede questo incontro tra il "vecchio" e il "nuovo"?

L'utilizzo di una pistola raziata nel lontano 1977 non serve solamente a instaurare un collegamento storico, ma è finalizzato ad aumentare il miste-

(Continua a pagina 5)



LIBRO INTERVISTA

Nello Agusani, Doppio delitto alla "Bassona", Ravenna, Edizioni del Girasole, pp. 197, euro 18.00

Nello Agusani è autore di testi scolastici, pubblicati da Mondadori e

saggista. Recentemente, si è dedicato al racconto ed è giunto al suo primo romanzo: un "poliziesco" ambientato nella "Romagna bizantina". Si tratta di un testo scorrevole con una trama incalzante, capace di trattenere il lettore.

ro e la suspense attorno ad un evento che ha dell'inverosimile, pur risultando plausibile ed argomentato. Le vicende dell'autonomia bolognese, ignote e vecchie per molti giovani, sono mescolate alle storie attuali, anche se non è facile dire quello che rappresenta oggi il "vecchio" ... e il "nuovo" non si identifica certo con l'i pad, gli happy hour e i balli in spiaggia. I sapori e la cucina, le tradizioni sono un elemento culturale importante: in Germania acquistano i libri Camilleri-Montalbano per le ricette e il modo di vita all'italiana. Tuttavia, mi sembra positivo anche l'atteggiamento di non pochi giovani che apprezzano il sushi o i piatti etnici, dimostrando apertura mentale e volontà di dialogo.

Il protagonista della vicenda, il commissario Matteucci, pur non essendo ravennate, porta lo stesso cognome dell'attuale sindaco di Ravenna (e a un certo momento interagisce anche col suo illustre omonimo): Un caso? Una necessità?

L'omonimia fra il commissario e il sindaco fa sì che il lettore colga come operino due "sceriffi", in collaborazione ma anche in concorrenza, se si pensa all'effetto mediatico del loro operare: Matteucci commissario dà la caccia agli assassini e Matteucci sindaco combatte il degrado schedando i clienti delle prostitute e dei trans. Non si tratta solo di una trovata di marketing, ma anche di un espediente che per-

mette alla storia di innestarsi nella realtà e di far riflettere ... A giudicare dalla partecipazione e dal divertimento del pubblico in occasione della prima presentazione al Circolo dei Mugnai, con il sindaco in sala, l'obiettivo sembra centrato.

Perché ha scelto la "Bassona", una splendida oasi naturale, realmente esistente nei pressi della pineta di Classe, per ambientare i suoi delitti?

Un attento lettore, il prof. Luciano Fuschini, che presenterà questo libro alla Libreria Feltrinelli, ha scritto che protagonista del giallo, al di là del commissario e degli omicidi, è Ravenna, la città d'arte e dei traffici portuali, con i suoi circoli e ritrovi. I dintorni scelti sono oasi naturalistiche di sicuro effetto, come la spiaggia e la pineta della Bassona, la piallassa della Baiona. Si potrebbe osservare che quei paesaggi incontaminati, immobili e maestosi, non riescono a rilassare e tranquillizzare gli animi: le pulsioni sessuali meno conformistiche e recondite sono in agguato!

Non pensi che dal libro si potrebbe trarre una fiction televisiva o un film con tali esterni affascinanti?

Perché no!

■



Domenico Felice (cur.), *Leggere lo spirito delle leggi di Montesquieu*, 2010, pp. 713, Isbn 9788857505183, prezzo dei due volumi indivisibili, Euro 50,00

A PROPOSITO DI UNA RECENTE PUBBLICAZIONE COLLETTIVA SU MONTESQUIEU

LA "MODERNITÀ" DELLO SPIRITO DELLE LEGGI

L'opera e la lezione di Montesquieu (1689-1755) hanno sempre costituito in Italia punti di riferimento di vitale importanza, rivelandosi – di volta in volta – risposte o stimoli all'espressione dei bisogni culturali, ideologici, politici e scientifici della nostra società. In particolare, sono state le riflessioni scaturite dalla lettura del suo capolavoro, quell'*Esprit des lois* (1748) che rappresenta la «compiuta sintesi (pur articolata con cura) e [il] perfezionamento dei risultati [da lui] raggiunti negli scritti precedenti» (COTTA 1995, p. 20), ad orientare in maniera significativa i dibattiti costituzionali che hanno segna-

to – e che ancor oggi continuano a caratterizzare – la vita politica e istituzionale italiana, tanto che non sarebbe esagerato affermare che «i frutti migliori delle teorie più innovative» dell'autore bardoiese «sono stati colti e "assimilati" fino a diventare in larga misura parte integrante del codice genetico, per così dire, delle nostre istituzioni democratiche e della nostra cultura civica» (FELICE 2006, p. 158).

Notevole fu la "fortuna" degli scritti e del pensiero montesquieuiani durante la seconda metà del XVIII secolo, specie presso la cultura illuministica (basti pensare alla robusta influenza esercitata sulle riflessioni di Cesare Beccaria, Gaetano Filangieri, Antonio Genovesi, Pietro Verri e Stefano Bertolini) e nella definizione delle volontà di riforma – in

materia soprattutto di legislazione penale – all'interno di alcuni degli Stati preunitari. Nei decenni successivi, l'*Esprit des lois* si palesò come uno dei punti di riferimento di vari protagonisti della vita intellettuale e politica italiana del tempo (da Alessandro Manzoni a Gian Domenico Romagnosi, da Antonio Rosmini a Cesare Balbo, da Giuseppe Mazzini a Federico Sclopis di Salerno). Sul finire dell'Ottocento, la "fortuna" di Montesquieu declinò, arrivando quasi a scomparire con l'avvento del nuovo secolo e l'affermarsi della filosofia idealistica crociana. Anche nel corso del ventennio fascista, la "ricezione" delle opere del Bardoiese fu molto limitata. La situazione iniziò a cambiare solo nel secondo dopoguerra mondiale, sia

LA "MODERNITÀ" DELLO SPIRITO DELLE LEGGI

grazie ai dibattiti tenuti in seno all'Assemblea Costituente sia in seguito ad importanti studi di Enrico Vidal e di Sergio Cotta. Dagli anni Cinquanta ai nostri giorni, e con vivacità particolare soprattutto negli ultimi tre lustri, la "scuola italiana" di ricerche montesquieuiane ha ottenuto risultati di non secondario valore ermeneutico, al punto da rappresentare ormai una delle presenze costanti nel vasto dibattito internazionale dedicato alle concezioni e ai testi del grande pensatore francese.

Fermo restando il permanere nel nostro Paese di un interesse a tutto campo per il *Président*, a cavallo tra il XX e il XXI secolo è possibile distinguere due indirizzi principali di studio: da un lato, va annoverata la letteratura critica che – attraverso l'esame delle influenze esercitate dal celebre Bordoiese su molti autori, correnti filosofiche e movimenti politici – è tesa ad arricchire ulteriormente la storia della "ricezione" dell'opera montesquieuiana in differenti contesti storici e culturali; dall'altro, si collocano le indagini incentrate sull'analisi teorica di alcune significative questioni affrontate dal pensatore settecentesco, a partire dalle sue originali riflessioni inerenti al governo repubblicano e alla virtù politica che ne costituisce il *ressort*, al *dispotismo* considerato come sistema politico autonomo, allo statuto epistemologico e ai fondamenti scientifici della sua teoria delle società umane, al rapporto politica/religione, alla concezione del diritto penale.

TESTIMONIANZA ESEMPLARE degli studi italiani attinenti ai settori elencati nella seconda delle tendenze suesposte, è una recentissima opera collettiva in due volumi, *Leggere lo Spirito delle leggi di Montesquieu* (Milano-Udine, Mimesis, 2010). Il libro, curato da Domenico Felice, raccoglie diciotto significativi saggi che i più eminenti esperti italiani della figura e degli scritti del grande Bordoiese hanno dedicato, tra il 1998 e il 2009, all'*Esprit des lois*. Tali studi vengono ora riproposti, all'interno della *silloge*, in versioni inte-

ramente riviste e aggiornate. Ognuno di essi è collocato, secondo l'argomento che esplora, in una delle sei sezioni in cui, sulla base di un'analoga suddivisione macrotematica imposta da Montesquieu al suo capolavoro, risulta articolata l'opera collettiva in questione. Com'è noto, infatti, sei sono le «parti» in cui egli ha voluto suddividere l'*Esprit des lois*: la prima (libri I-VIII) e la seconda (libri IX-XIII), imperniate – rispettivamente – sull'analisi della tipologia delle forme di governo e sullo studio del problema della libertà politica; la terza (libri XIV-XIX), riservata all'esame dell'influsso delle cause fisiche e morali sul carattere dei popoli e sulle loro istituzioni giuridico-politiche; la quarta (libri XX-XXIII), all'analisi del rapporto tra le leggi e il commercio, alla moneta e allo sviluppo demografico; la quinta (libri XXIV-XXVI), all'indagine del nesso tra le leggi e la religione, e dei caratteri delle leggi positive; la sesta ed ultima (libri XXVII-XXXI), infine, a considerazioni sulla maniera di comporre le leggi e soprattutto sull'approfondimento dell'evoluzione storica del diritto.

Ovviamente, nessuna terna di saggi prende in esame la totalità degli argomenti toccati da Montesquieu nelle singole parti del suo opus maius: ne vengono affrontati solo i "grandi temi". Entrando più nel dettaglio, per ciò che concerne la triade corrispondente ai primi otto libri dell'*Esprit des lois*, la *silloge* raccoglie contributi sulle forme di governo repubblicana, monarchica e dispotica, dei quali sono autori – rispettivamente – Thomas Casadei, Marco Goldoni e Domenico Felice. Mentre alla seconda partizione sono consegnati studi di Mario A. Cattaneo (sulla pubblica federativa), Sergio Cotta (intorno alla libertà politica) e ancora Felice (sull'autonomia della giustizia), nella terza vengono presentati saggi inerenti ai rapporti fra ambiente naturale e dinamiche delle società politiche (Rolando Minuti), tra modi produzione della vita materiale e sistema delle leggi positive (Casadei-Felice), tra *esprit général* e fattori geo-climatici e storico-culturali che concorrono a formarli (Carlo Borghero). Nella quarta sezione della *silloge*, i contributi investigano la dicotomia *esprit de conquê-*

te / esprit de commerce (Eluggero Pii), il nesso tra demografia, economia e società nel mondo antico (Umberto Roberto), e in quello medioevale e moderno, orientale e occidentale (Salvatore Rotta). Per quanto attiene alla parte successiva, Lorenzo Bianchi focalizza l'attenzione – rispettivamente, nel primo e nel secondo studio della terna – sui temi del ruolo politico e sociale della religione, e dei rapporti tra leggi umane e leggi divine, mentre Borghero tratta delle problematiche connesse alle relazioni tra leggi positive e l'«ordine delle cose sulle quali esse statuiscano». La *silloge* si conclude con tre saggi che analizzano il rapporto tra diritto e storia (Roberto), l'identità storico-culturale delle antiche gentes germaniche e dell'Europa moderna (ancora, Roberto), lo «spirito del legislatore» (Giovanni Cristani).

COME SI SPERA ABBIANO MESSO in luce le righe precedenti, sull'importanza degli argomenti affrontati in *Leggere lo Spirito delle leggi di Montesquieu* non può sussistere alcun dubbio, perché numerosi sono i nodi cruciali della "modernità" discussi nell'opus maius del celebre pensatore settecentesco: dal processo di laicizzazione dello Stato al concetto di libertà politica, dalla natura del potere giudiziario al ruolo del pluralismo, dalla descrizione dei compiti del legislatore ai caratteri della filosofia penale illuminista. Tutto ciò rende il Bordoiese non soltanto un autore "classico" della cultura liberale e costituzionale e il primo trattatista ad aver tentato di fondare una "sociologia" universale dei sistemi politici, ma anche uno degli intelletti più acuti che mai si siano confrontati col problema della nascita storica del comune sentire europeo, cioè di quel complesso "morale" e "culturale" capace di trascendere il nudo dato geografico. ■ (P.Vent.)

COTTA 1995: S. Cotta, *Il pensiero politico di Montesquieu*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

FELICE 2006: D. Felice, *Pour l'histoire de la réception de Montesquieu en Italie (1789-2005), avec la collaboration de G. Cristani*, Bologna, Clueb, 2006 (anche online all'indirizzo < <http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Ricezione.pdf> >).